



Comune di Alassio

Riviera dei Fiori

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

N° 67 di Registro

Seduta del 30/09/2021

OGGETTO : Acquisto partecipazione azionaria in Liguria Digitale S.p.a..

L'anno duemilaventuno il giorno trenta del mese di Settembre alle ore 21:08, nella solita sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica di prima convocazione, per determinazione del Presidente del Consiglio Comunale, nel rispetto del distanziamento sociale previsto dalle vigenti normative in materia di contenimento epidemiologico da COVID-19 e senza la presenza del pubblico, secondo quanto stabilito dalle disposizioni organizzative del Presidente del Consiglio per lo svolgimento delle sedute consiliari in sala consiglio, durante il periodo emergenziale, del 30.07.2020 e, per quanto compatibile, dal Titolo II, capo I, dello Statuto Comunale. E' ammessa la partecipazione alla seduta di un Consigliere in modalità remota sincrona, secondo quanto stabilito dalle disposizioni organizzative del Presidente del Consiglio del 24.09.2021.

Risultano presenti i seguenti Consiglieri:

Nome	Pres	Ass
MELGRATI MARCO	SI	
GALTIERI ANGELO	SI	
GIANNOTTA FRANCA	SI	
INVERNIZZI ROCCO	SI	
MACHEDA FABIO	SI	
MORDENTE PATRIZIA	SI	
AICARDI SANDRA	SI	
CARDI VIVIANA	SI	
CASSARINO PAOLA		SI
SALERNO CINZIA	SI	
SCHIVO FRANCESCA	SI	
ZUCCHINETTI ROBERTA	SI	
CANEPA ENZO	SI	
ROSSI SIMONE		SI
PARASCOSSO GIOVANNI	SI	
CASELLA JAN	SI	
SCHIVO MARTINO (*)	SI*	

(*) in modalità remota sincrona

Assiste alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Roberta Ramoino

Assume la presidenza Roberta Zucchini in qualità di Presidente, il quale riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

E' ancora fuori dalla sala il Consigliere Martino Schivo, collegato da remoto, per cui i presenti sono 14.

**Il Presidente invita a trattare il punto n. 10 all'ordine del giorno:
Acquisto partecipazione azionaria in Liguria Digitale S.p.a..**

Il Vice Sindaco Angelo Galtieri illustra il punto.

La discussione del punto, parte integrante del presente atto, è conservata agli atti in formato digitale. Il video della seduta è consultabile sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione relativa al Consiglio Comunale on line.

Durante la discussione rientra il Consigliere Martino Schivo, collegato da remoto, ed esce il Consigliere J. Casella, per cui i presenti sono 14.

Terminata la discussione,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su relazione e proposta del Vice Sindaco Angelo Galtieri,

PREMESSO che la Regione Liguria detiene la maggioranza assoluta del Capitale sociale di Liguria Digitale S.p.A., società costituita ai sensi della Legge regionale n. 17/1985, e che a partire dal 1999 era iniziata la realizzazione del progetto "Liguria in Rete" avente per oggetto iniziative volte alla definizione di progetti per lo sviluppo e l'integrazione dei sistemi informativi attraverso l'attivazione di processi cooperativi tra Enti Locali Liguri e la Regione Liguria, con l'obiettivo del potenziamento e del miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi erogati al cittadino;

PREMESSO che con Legge regionale 18 dicembre 2006 n. 42, era stato istituito il Sistema Informativo Regionale Integrato (SIIR) per lo sviluppo della Società dell'Informazione in Liguria, mediante l'adozione di architetture informatiche condivise e di modalità tecniche ed organizzative per la gestione dei flussi informativi e l'interoperabilità, e la Regione Liguria aveva affidato a Liguria Digitale, con specifica convenzione, l'incarico relativo allo sviluppo, conduzione e gestione del sistema informativo e telematico della Regione e del Sistema Informativo Regionale Integrato;

PREMESSO che l'articolo 6 della legge regionale sopra citata aveva istituito il Progetto istituzionale "Liguria in Rete" che si attuava attraverso specifiche convenzioni tra la Regione, gli enti locali, le pubbliche amministrazioni ed i soggetti diversi, non appartenenti al SIIR, per collaborare in specifiche iniziative volte allo sviluppo della Società dell'Informazione in Liguria tra cui l'utilizzo coordinato di componenti tecnologiche e funzionali integrate del SIIR;

PREMESSO che la realizzazione di collaborazioni e cooperazioni operative, che prevedevano anche collegamenti informatici tra la Regione Liguria, gli enti appartenenti al SIIR e gli enti non appartenenti al SIIR che partecipassero al Progetto Istituzionale "Liguria in Rete", corrispondeva alla necessità di sviluppare un sistema informativo regionale integrato senza pregiudicare l'autonomia amministrativa di ogni singolo Ente;

PREMESSO che l'articolo 10 di tale legge spiegava come le attività di sviluppo, conduzione e gestione del SIIR fossero improntate a principi di organicità progettuale, efficienza operativa ed economica e che, per perseguire tali finalità, la Regione Liguria avrebbe affidato, come detto, le attività di cui sopra alla Società Liguria Digitale attraverso la stipula di apposita convenzione, in qualità di Società partecipata e controllata dalla Regione stessa;

PREMESSO che questa Amministrazione persegue l'obiettivo della prosecuzione delle azioni necessarie per lo sviluppo e del potenziamento del sistema informativo integrato sul territorio, dell'attivazione di processi cooperativi tra la Regione e l'Ente, dell'attivazione di processi cooperativi con le amministrazioni centrali per l'attuazione del decentramento amministrativo e altre processi di rilevanza per la regione e l'Ente; l'attivazione di processi cooperativi con gli Uffici periferici delle Amministrazioni Centrali, con gli enti locali liguri, gli enti e soggetti appartenenti al SIIR ed altri aderenti al progetto istituzionale "Liguria in Rete"; l'integrazione dei servizi per la collettività (cittadini, imprese, enti, associazioni) da erogare attraverso il Portale unificato della Liguria; la realizzazione di modalità uniche di accesso alla pubblica amministrazione; la definizione di strategie comuni per la realizzazione del diritto di accesso ai servizi telematici e di informazione per la collettività; il razionale impiego dei mezzi elettronici di elaborazione dati; la messa a disposizione di servizi, dati e informazioni per l'utente, a livello decentrato, utili per l'erogazione di servizi in rete; la condivisione di infrastrutture e sistemi; la cooperazione nello sviluppo e nella diffusione dell'attività istituzionale degli Enti aderenti al progetto istituzionale "Liguria in Rete" e dei relativi risultati delle cooperazioni effettuate;

VISTO il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica", e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare:

- l'articolo 3 che prevede che le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata;
- l'articolo 4 che stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono costituire o partecipare a società strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- l'articolo 16, 1° comma, che prevede che le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata;

PREMESSO che il comma 3 dell'articolo 3 della L.R. n. 33/2016 prevede che alla società derivante dalla trasformazione da S.c.p.A. in S.p.A. ai sensi del comma 2, società *in house* a controllo plurimo, partecipano gli enti già consorziati ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della L.R. n. 20/2014 e successive modificazioni e integrazioni e possono aderire i soggetti pubblici di cui all'articolo 6 della L.R. n. 42/2006 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2017, n. 77 con la quale la Regione Liguria, che detiene la maggioranza assoluta del Capitale della Società, ha approvato la trasformazione di LIGURIA DIGITALE S.c.p.A. in LIGURIA DIGITALE S.p.A., approvando, altresì, il testo del nuovo Statuto ed i relativi Patti parasociali nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 175/2016;

RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 4 dello Statuto, Liguria Digitale S.p.A., strutturata al servizio della Regione Liguria e degli Enti soci, opera secondo il modello dello *"in house providing"* stabilito dall'ordinamento dell'Unione Europea e dell'ordinamento interno a norma dell'articolo 16 del D.Lgs. n. 175/2016 e del D.Lgs. n. 50/2016 ed è vincolata ad effettuare oltre l'80% del proprio fatturato nello svolgimento dei compiti affidati dalla Regione Liguria, dagli Enti soci e dai loro organismi ausiliari per i quali opera al costo;

CONSIDERATO che la società, ai sensi dell'articolo 4 dello Statuto, presta attività strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali della Regione Liguria e degli Enti soci che costituiscono:

- servizi di interesse generale a norma della L.R. n. 42/2006. La Società, infatti, implementa servizi di natura pubblica per la Pubblica Amministrazione e la collettività ligure;
- autoproduzione di beni e servizi strumentali;
- servizi di committenza a norma dell'articolo 11 della L.R. n. 42/2006 e quale articolazione funzionale della Stazione Unica Appaltante di Regione Liguria ai sensi dell'articolo 18, comma 8, della L.R. n. 41/2014 ed ha lo scopo di perseguire il miglioramento qualitativo nella gestione pubblica mediante la realizzazione e la messa a disposizione degli operatori pubblici di un sistema integrato di servizi informativi ed informatici e la diffusione di una cultura della informazione quale fonte di sviluppo sociale e tecnologico;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 25 dello Statuto, i Soci esercitano sulla Società il controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture organizzative e in relazione ai servizi dalla stessa prestati nei loro confronti e che i Soci stessi esercitano, in particolare, il controllo analogo mediante:

- la partecipazione diretta al capitale sociale ed i conseguenti poteri dell'azionista stabiliti dalla legge e dallo statuto;
- la partecipazione al Comitato di Coordinamento dei Soci appositamente istituito e costituito dai legali rappresentanti pro tempore di ciascun Socio o dai diversi membri designati dai Soci stessi, il cui funzionamento è regolato tramite patti parasociali volti a disciplinare i poteri di controllo analogo di tutti i Soci nei confronti della Società;

CONSIDERATO che la Società, anche al fine di rendere effettivo il controllo analogo dei Soci, si impegna a consentire ai Soci stessi l'esercizio di poteri ispettivi e a garantire l'accesso agli stessi a documenti e informazioni connessi agli incarichi affidati, nonché a fornire le seguenti informative:

- comunicazione con cadenza annuale del fatturato relativo agli affidamenti di attività ricevuti da ogni singolo Ente socio, al cui servizio la Società opera;
- trasmissione preventiva dell'ordine del giorno dell'Assemblea dei Soci, con potere

propositivo dei Soci per il tramite del Comitato di Coordinamento dei Soci, in merito a specifici argomenti da inserire all'ordine del giorno. Particolare rilievo assume in tale ambito la trasmissione, almeno 15 giorni prima della convocazione relativa all'Assemblea dei Soci, del progetto di bilancio della Società ai fini dell'esercizio del controllo da parte dei Soci sullo stesso. Il progetto di bilancio è corredato dalla relazione sul governo societario;

- trasmissione, entro 30 giorni dall'approvazione, del Bilancio corredato dalla relazione sul governo societario, dalle relazioni dell'Organo amministrativo, del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti e dal verbale di approvazione dell'Assemblea;

CONSIDERATI gli esiti positivi della collaborazione attivata ormai da lungo tempo fra Regione Liguria e numerosi soggetti pubblici regionali e locali, diretta ad una cooperazione fra enti per lo sviluppo e l'integrazione dei sistemi informativi, sia con riguardo agli enti aderenti al SIIR, sia più in generale con altre pubbliche amministrazioni, avente come obiettivo la realizzazione di modalità uniche di accesso alla pubblica amministrazione da parte dei cittadini, delle imprese, enti od associazioni;

CONSIDERATO che la collaborazione ha consentito, inoltre, lo sviluppo delle basi di dati territoriali in ambito regionale, in accordo con quanto previsto agli artt. 59 e 60 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. n. 82/2005), nonché lo sviluppo dei prodotti e dei servizi finalizzati all'accesso, all'interscambio e alla fruizione dei dati territoriali informatici tra le diverse pubbliche amministrazioni liguri e il riuso degli stessi da parte di operatori terzi, secondo le regole di cui alla Direttiva 2003/98/CE;

CONSIDERATO che l'acquisizione della partecipazione azionaria in questione, ai sensi del D.Lgs. n. 175/2016, è funzionale al perseguimento dei fini istituzionali dell'Ente, così come risultanti dal proprio statuto, in particolare allo scopo di favorire la partecipazione dei cittadini, singoli od associati, alle scelte politiche della comunità e che risulta conveniente in termini economici, a fronte delle numerose attività che possono essere svolte "in house providing" da Liguria Digitale;

VISTA la proposta di convenzione per aderire a Liguria Digitale in qualità di socio e di usufruire dei relativi servizi previsti nell'ambito del Progetto Istituzionale "Liguria in Rete";

VISTI gli artt. 3 e 4 del D.Lgs. n. 175/2016 (Testo Unico delle Società a Partecipazione pubblica), per i quali le pubbliche amministrazioni possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperative, e non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società, e che, nei limiti di cui al comma 1 dell'art. 4, le pubbliche amministrazioni possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

- produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

- progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. n. 50/2016;
- realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del D.Lgs. n. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, commi 1 e 2;
- autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016;

VISTO l'art. 5 (Oneri di motivazione analitica) del D.Lgs. n. 175/2016 il quale stabilisce che:

- Ad eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
- L'atto deliberativo di cui al comma 1 da atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate;
- L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta alla Corte dei conti, a fini conoscitivi, e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287;
- Ai fini di quanto previsto dal comma 3, per gli atti delle amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali sono competenti le Sezioni Riunite in sede di controllo; per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo; per gli atti degli enti assoggettati a controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, è competente la Sezione del controllo sugli enti medesimi;

VISTI lo Statuto ed i Patti parasociali della Società, allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

VISTA la nota pervenuta con mail, al protocollo n. 20629 del 28/06/2021, che comunica il valore della cessione di un'azione al prezzo di € 278,76;

PRESO ATTO che la partecipazione alla società "Liguria Digitale S.p.A.", come già effettuato dagli altri soggetti del Sistema Informativo Regionale Integrato (SIIR) e degli Enti aderenti al progetto istituzionale "Liguria in Rete" che hanno già acquisito la qualifica di socio, deve avvenire attraverso l'acquisto di n. 1 azione del valore nominale di € 51,65 al prezzo di € 278,76 (come determinato dalla Regione Liguria in base all'ultimo bilancio approvato);

RITENUTO, per le motivazioni sopra esposte, di procedere all'acquisizione di numero una partecipazione in Liguria Digitale S.p.A..

DATO ATTO che detta somma trova puntuale imputazione sul cap. 2102070 "Acquisto partecipazione azionaria nella società Liguria Digitale SpA";

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 175/2016, il presente atto deliberativo sarà inviato, a fini conoscitivi, alla Sezione Regionale della Corte dei Conti, nonché all'Autorità garante della concorrenza e del mercato che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287;

DATO ATTO che è stato acquisito il parere favorevole espresso dal Revisore Unico;

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., il presente atto, comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico- finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

VISTO l'art. 42 della legge n. 267/2000;

Con votazione resa per alzata di mano e con voti favorevoli n. 12, contrari nessuno, astenuti n. 2 (Sigg.ri G. Parascosso e M. Schivo), su n. 14 consiglieri presenti (compreso il Sindaco),

DELIBERA

1. DI CONDIVIDERE quanto relazionato dal Vice Sindaco, Assessore delegato alle Società Partecipate, relativamente alle motivazioni in ordine all'acquisizione della partecipazione in Liguria Digitale S.p.A.,
2. DI ACQUISIRE dalla Regione Liguria, per i motivi meglio precisati nella Relazione del Segretario Generale di cui al punto 1) del dispositivo e nella parte narrativa del presente atto, una partecipazione azionaria in Liguria Digitale S.p.A., mediante l'acquisto di n. 1 azione del valore nominale di € 51,65, al prezzo determinato dalla

Regione Liguria stessa e cioè di € 278,76, pari al valore dell'azione a patrimonio netto, come risultante dall'ultimo bilancio societario approvato.

3. DI APPROVARE i contenuti dello Statuto e dei Patti parasociali che regolano il funzionamento della Società, allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.
4. DI DARE MANDATO al Sindaco o suo delegato e al Dirigente competente di provvedere a tutti gli adempimenti conseguenti, a norma dello Statuto societario, affinché il Comune di Alassio acquisisca la qualità di socio di Liguria Digitale S.p.A.;
5. DI DARE ATTO che la spesa di € 278,76 è finanziata con entrate proprie dell'Ente, e che l'intervento finanziario previsto è compatibile con le norme dei trattati europei e con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese;
6. DI DEMANDARE a successivo provvedimento dirigenziale l'assunzione del conseguente impegno spesa;
7. RICHIESTO il parere dell'organo di revisione;
8. DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul sito istituzionale del Comune di Alassio nella sezione Amministrazione Trasparente;
9. DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 175/2016, il presente provvedimento sarà inviato alla Sezione Regionale della Corte dei Conti, nonché all'Autorità garante della concorrenza e del mercato che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287;

Successivamente, su proposta del Presidente,

ATTESA l'urgenza, a provvedere nei successivi adempimenti

VISTO l'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267;

Con votazione resa per alzata di mano e con voti favorevoli n. 14, contrari nessuno, astenuti nessuno, su n. 14 consiglieri presenti (compreso il Sindaco),

DELIBERA

DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

E' ancora fuori dalla sala il Consigliere Jan Casella, per cui i presenti sono 14.

Il Consiglio Comunale è svolto nella solita sala delle adunanze, nel rispetto del distanziamento sociale previsto dalle vigenti normative in materia di contenimento epidemiologico da COVID-19 e senza la presenza del pubblico, secondo le disposizioni organizzative del Presidente del Consiglio per lo svolgimento delle sedute consiliari in sala consiglio, durante il periodo emergenziale, del 30.07.2020, inviate ai sigg. Consiglieri con prot. 21397 del 30.07.2020. E' ammessa la partecipazione alla seduta di un Consigliere in modalità remota sincrona, secondo quanto stabilito dalle disposizioni organizzative del Presidente del Consiglio del 24.09.2021, inviate ai sigg. Consiglieri con prot. 30177 del 24.09.2021. La pubblicità della seduta è garantita per via telematica.

Per il contenuto particolareggiato degli interventi si rimanda al supporto audio N. 9 del 30/09/2021, conservato agli atti in formato digitale.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Roberta Zucchinetti

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Roberta Ramoino

Contrassegno Elettronico

TIPO

QR Code

IMPRONTA (SHA-256): 9c74a22d844812fdb052ec20a3bbf316961230558c13887b25a5551f2ab8cc5

Firme digitali presenti nel documento originale

Roberta Ramoino

Roberta Zucchinetti

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Delibera di Consiglio N.67/2021

Data: 30/09/2021

Oggetto: Acquisto partecipazione azionaria in Liguria Digitale S.p.a..



Ai sensi degli articoli 23-bis e 23-ter del d.lgs.vo n. 82/2005 e s.m.i., si attesta che il presente documento, estratto in automatico dal sistema gestione documentale del Comune di Alassio, è conforme al documento elettronico originale, predisposto e conservato in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71.



ica del Contrassegno Elettronico

URL: http://www.timbro-digitale.it/GetDocument/GDOCController?qrc=8a2a15d4f2abffe2_p7m&auth=1

ID: 8a2a15d4f2abffe2